

STATISTICHE DELLA EMIGRAZIONE

Notizie sul movimento dell'emigrazione italiana transoceanica nel primo quadrimestre del 1916.

Diamo qui appresso alcune notizie complessive delle partenze di emigranti e dei ritorni nel primo quadrimestre del corrente anno in confronto a quelle dei periodi corrispondenti per gli anni 1914 e 1915.

Oltre le notizie su riferite indichiamo complessivamente per il primo trimestre del corrente anno le cifre degli emigranti italiani partiti, distribuiti per compartimenti e classificati per sessi e per gruppi di età.

Infine aggiungiamo sempre per il primo trimestre 1916, alcuni dati sul traffico dei piroscafi in servizio di emigrazione nei porti del Regno.

Nel primo quadrimestre 1916 si imbarcarono nei porti del Regno per paesi transoceanici 16,810 emigranti italiani (oltre a 6,628 stranieri), così distinti per paesi di destinazione: 14,408 diretti agli Stati Uniti; 1,595 diretti al Plata; 660 diretti al Brasile e 147 diretti ad altri paesi.

Il numero degli emigranti italiani transoceanici partiti nei corrispondenti periodi degli anni precedenti, fu il seguente: anno 1915, emigranti italiani 21,285 (oltre a 1,596 stranieri); anno 1914, emigranti italiani 88,697 (oltre a 4,218 stranieri).

Gli emigranti italiani si ripartivano nel modo seguente secondo i paesi di destinazione:

	1° quadrimestre 1915	1° quadrimestre 1914
Stati Uniti	15,548	71,405
Plata	4,006	12,209
Brasile	1,484	3,607
Altri paesi	247	1,476

Nel primo quadrimestre 1916 l'86 per cento degli emigranti italiani partiti per paesi transoceanici si diressero negli Stati Uniti, il 10 per cento nel Plata e il 4 per cento nel Brasile; mentre nell'anno 1915 tali percentuali erano state rispettivamente di 73, 19 e 7, nell'anno 1914 di 80, 14 e 4.

L'emigrazione italiana transoceanica è quindi diminuita nel primo quadrimestre 1916 di 4.475 in confronto del periodo corrispondente dell'anno precedente e di 71,887 in confronto del primo quadrimestre del 1914.

La diminuzione verificatasi nel 1916 rispetto al 1915 fu del 27 per cento e rispetto al 1914 la diminuzione stessa supera il cento per cento.

La diminuzione delle partenze verificatesi nel 1916 rispetto al 1915 fu per gli Stati Uniti di 1,140; per il Plata di 2,411; pel Brasile di 824 e per gli altri paesi di 100. Rispetto poi al 1914, la diminuzione fu per gli Stati Uniti di 56,997; per il Plata di 10,614; pel Brasile di 2,947 e per gli altri paesi di 1,329.

Nel primo quadrimestre 1916 aumentarono notevolmente le partenze per paesi transoceanici degli emigranti stranieri, dai porti del Regno, in confronto con gli stessi periodi degli anni precedenti.

L'aumento verificatosi nel 1916 rispetto all'anno precedente fu in cifre effettive di 5,032, rispetto al 1914 di 2,410.

Il notevole numero di emigranti stranieri (6,628) partiti nel primo quadrimestre 1916 è dato soprattutto da emigranti greci e balcanici (5,580 greci, 159 albanesi, 21 montenegrini, 17 serbi; seguono poi 679 americani, la maggior parte dei quali italiani naturalizzati americani, 68 ottomani e 104 di altre nazionalità).

La percentuale degli emigranti italiani maschi, sul totale dei partiti, fu di 62 nel gennaio, 64 nel febbraio, 68 nel marzo; nell'aprile essa discese a 65.

Il numero degli emigrati transoceanici italiani, sbarcati nei porti italiani, rimpatriati nel primo quadrimestre 1916, fu di 11,082, così divisi per paesi di provenienza: 5,121 dagli Stati Uniti, 5,262 dal Plata, 678 dal Brasile e 21 da altri paesi.

Fra questi emigrati sono compresi 107 respinti dagli Stati Uniti (0.96 ogni 100 rimpatriati), subito dopo il loro arrivo od in seguito, in forza della legge locale sulla immigrazione, e 1,096 considerati indigenti, perchè rimpatriati su richiesta delle Autorità Consolari o delle Società di Patronato, con biglietti a tariffa ridotta. Di questi indigenti ritornarono dagli Stati Uniti 649 (12,67 ogni cento rimpatriati), dal Plata 348 (6.80), dal Brasile 93 (1.82).

Nel primo quadrimestre dell'anno 1915 il numero dei rimpatriati italiani era stato di 29,322 e nel primo quadrimestre 1914 di 42,497.

Questi emigrati si ripartivano nel modo secondo i paesi di provenienza.

	1° quadrimestre 1915	1° quadrimestre 1914
Stati Uniti	17,058	21,137
Plata	10,089	16,392
Brasile	2,004	4,415
Altri paesi	171	553

Fra gli emigrati rimpatriati nel primo quadrimestre 1915 sono compresi 437 respinti dagli Stati Uniti per le cause suaccennate e fra quelli rimpatriati nel periodo corrispondente dell'anno precedente 1,638 (1.49 ogni cento rimpatriati nel 1915 e 3.85 ogni cento nel 1914). Gli emigrati indigenti rimpatriati su richiesta delle Autorità Consolari o delle Società di Patronato furono 2,391 nel primo quadrimestre 1915 e 2,945 nel 1914. Dagli Stati Uniti nel primo quadrimestre 1915 ritornarono 1,343 indigenti (56.17 ogni cento rimpatriati), nel 1914 ne ritornarono 1,309 (44.44 ogni cento); dal Plata 671 nel 1915 (28.07 ogni cento) e 1149 nel 1914 (39.01 ogni cento); dal Brasile 333 nel 1915 (13.92 ogni cento) e 444 nel 1914 (15.08 ogni cento).

Per quanto riguarda i rimpatri nel primo quadrimestre 1916 si è avuto, in confronto al primo quadrimestre 1915, una diminuzione di 18,240 nei ritorni. Dagli Stati Uniti rimpatriarono 11,937 emigrati italiani in meno del primo quadrimestre dell'anno precedente; dal Plata 4,827; dal Brasile 1,326 e da altri paesi 150. Rispetto al

1914, la diminuzione fu più sensibile; infatti, nel primo quadrimestre del corrente anno, in confronto al periodo corrispondente del 1914, rimpatriarono 31,415 emigrati italiani in meno; dagli Stati Uniti 16,016; dal Plata 11,130; dal Brasile 3,737 e da altri paesi 532.

Riassumendo, nel primo quadrimestre del corrente anno, si ebbe, per quanto riguarda la nostra emigrazione transoceanica, una diminuzione rispetto al quadrimestre corrispondente del 1915, tanto nel numero delle partenze, quanto in quello dei ritorni. Confrontando poi i dati del primo quadrimestre 1916 con quelli del corrispondente quadrimestre del 1914, si nota una notevole diminuzione nelle partenze, massimamente per gli Stati Uniti, ed una sensibile diminuzione nei ritorni da tutti i paesi d'America. (Vedasi la tavola I).

Passiamo ora ad esaminare il movimento complessivo dell'emigrazione italiana considerata rispetto al sesso, all'età, alle regioni di provenienza ed ai paesi di destinazione, complessivamente per l'intero trimestre gennaio-marzo 1916.

Emigranti classificati per compartimenti di provenienza e per sesso. — Nella tavola II è indicato il numero degli emigranti italiani partiti nel primo trimestre 1916 distribuiti per compartimenti di provenienza e classificati per sesso e per paesi di destinazione.

Dall'esame dei dati contenuti nel prospetto apparisce che il maggior contributo all'emigrazione transoceanica fu dato dall'Italia meridionale; raggiungono il massimo gli Abruzzi e il Molise (2,829 emigranti), toccano cifre elevate la Sicilia (2,538), la Campania (1,742) e le Puglie (1,261). L'emigrazione da queste quattro regioni superò di gran lunga quella da tutti gli altri compartimenti del Regno insieme riuniti.

Relativamente al sesso si nota nel primo trimestre 1916 una elevata percentuale dell'emigrazione femminile, dovuta principalmente alle attuali disposizioni restrittive dell'emigrazione dei maschi obbligati al servizio militare. Troviamo infatti che i maschi

formavano nel periodo considerato circa il 65 per cento, e le femmine il 35 per cento dell'emigrazione totale, mentre in tempi normali l'emigrazione maschile transoceanica si aggira intorno al 77 per cento. Considerando poi le cifre delle singole regioni, la proporzione dei maschi sul totale varia nello stesso periodo dal 49 al 79 per cento. La quota più elevata dell'emigrazione maschile si riscontra negli Abruzzi e Molise (79 per cento), nelle Puglie (67 per cento), nel Lazio (66 per cento), nella Campania e nelle Calabria (65 per cento), nella Liguria (63 per cento) e nella Basilicata (62 per cento). Nelle altre regioni le proporzioni variano da un minimo di 49 ad un massimo di 59.

Gli Stati Uniti del Nord hanno assorbito nel primo trimestre del corrente anno l'83 per cento dell'emigrazione totale, il Plata il 12 per cento, e il Brasile il 5 per cento.

Emigranti classificati per sesso e per età. — Circa l'età e il sesso degli emigranti italiani, dalla tavola III si traggono le seguenti deduzioni:

Sul totale dei partiti di ambo i sessi la proporzione degli emigranti al di sotto di 15 anni fu di 22.8; quella dai 16 ai 18 anni del 9.2; dai 19 ai 39 del 38.6 e dai 40 in su del 29.4.

Notevole è la proporzione dei fanciulli, in età non oltre 15 anni, 22.8 per cento dell'emigrazione totale; cifra alquanto rilevante se si confronta con la proporzione dei fanciulli della stessa età risultante dal censimento del 1911 che fu di 33.84 per cento della popolazione del Regno.

Su 100 emigranti al di sotto di 15 anni i maschi erano 18.9, le femmine 30.2; da 16 a 18 anni i maschi erano 9.0, le femmine 9.5; da 19 a 39 anni i maschi erano 34.7, le femmine 45.9; da 40 anni in su i maschi erano 37.4, le femmine 14.4.

La proporzione fra maschi e femmine è presso a poco uguale soltanto per gli emigranti in età da 16 a 18 anni.

Nel gruppo da 19 a 39 anni, la percentuale dei maschi è inferiore a quella delle femmine di un quarto, il che si spiega per l'influenza che soprattutto su questo gruppo di età hanno avuto i numerosi richiami sotto le armi e le restrizioni imposte a coloro che sono soggetti ad esservi richiamati.

Nel gruppo successivo dai 40 anni in su, tale influenza è di gran lunga minore; infatti, la proporzione degli emigranti maschi è più che doppia di quella delle femmine.

Per quanto si riferisce alle singole regioni nell'emigrazione dei fanciulli prevale notevolmente nella maggior parte di esse il sesso femminile. Fanno eccezione la Lombardia, il Veneto e l'Emilia.

Non superarono la percentuale indicata di 22.8 sul totale dei fanciulli, di ambo i sessi sotto i 15 anni, partiti nel Regno nel trimestre in osservazione, soltanto le regioni della Liguria, del Lazio e degli Abruzzi e Molise; nelle altre regioni l'emigrazione dei fanciulli è stata contenuta fra un minimo di 24 per cento ed un massimo di 35.7 per cento (Veneto).

Fra gli adulti dai 16 anni in su si nota una eccedenza della emigrazione femminile su quella maschile soltanto nella Lombardia e nell'Emilia; la proporzione degli emigranti maschi e quella delle femmine adulte nel Veneto, è contenuta negli stessi limiti.

Nel gruppo di età dai 19 ai 39 anni si osserva per tutte le regioni una eccedenza notevole delle femmine sui maschi, ad eccezione delle Calabrie. L'emigrazione femminile superò quella maschile, massimamente nel Lazio (eccedenza 29.6); segue poi: l'Emilia (eccedenza 26.0), l'Umbria (eccedenza 23.2), il Veneto, le Marche e la Lombardia (eccedenza intorno a 21), e gli Abruzzi e Molise (eccedenza 16.3). Nelle altre regioni l'eccedenza fu inferiore a 11.2, risultante dalla differenza della percentuale delle femmine con quella dei maschi, per lo stesso gruppo di età, pel complesso del Regno. Le maggiori proporzioni di emigranti maschi dai 19 ai 39 anni sul totale dei partiti si verificarono nell'Umbria (47.4 per cento), nelle Calabrie (40.5 per cento), nella Basilicata, nella Toscana e nel Piemonte (intorno al 38 per cento), nella Liguria e nelle Puglie (intorno al 37 per cento), nella Sicilia (35.4 per cento). Le percentuali delle altre regioni variano da un minimo di 23 per cento ad un massimo di 34 per cento.

Emigranti arrivati nei porti del Regno nel 1° trimestre 1916. — Nel primo trimestre 1916 arrivarono nei porti del Regno 9,160 passeggeri di terza classe provenienti da paesi transoceanici: 9,127 italiani e 33 stranieri.

Gli emigrati italiani si ripartiscono secondo il sesso in 7,894 maschi e 1,233 femmine; queste ultime rappresentano il 13 per cento sul totale dei rimpatriati italiani.

Avuto riguardo all'età, gli emigrati italiani rimpatriati si dividono nei seguenti gruppi: fino a 10 anni non compiuti 850, oltre 10 anni 8,277.

Rimpatriarono dagli Stati Uniti il 50 per cento degli emigrati italiani, dal Plata il 45 per cento, dal Brasile il 5 per cento.

La percentuale degli emigrati italiani ritornati su quelli partiti nel 1° trimestre in osservazione fu di 75, vale a dire che per ogni quattro emigranti partiti ne rimpatriarono tre.

Movimento dei piroscafi in servizio di emigrazione. — Nel primo trimestre 1916 partirono per paesi transoceanici, dai tre porti del Regno autorizzati al servizio di emigrazione, 32 piroscafi, 22 nazionali e 10 stranieri, muniti tutti di patente di vettore.

Partirono dal porto di Genova o fecero scalo nello stesso porto 22 piroscafi con 3,140 emigranti; dal porto di Napoli 19 piroscafi con 10,088 emigranti, dal porto di Palermo 8 piroscafi con 1,671 emigranti.

La bandiera nazionale trasportò 10,832 emigranti in paesi transoceanici (8,939 italiani e 1,893 stranieri); la bandiera estera 4,090 (3,176 italiani e 914 stranieri); dei quali 1,350 la francese, 2,724 l'inglese, 16 la spagnuola. (Vedasi la tavola IV).

Dai paesi transoceanici arrivarono nei porti del Regno, nello stesso periodo di tempo, 27 piroscafi, 18 di bandiera italiana e 9 di bandiera estera.

Nei viaggi di ritorno fecero scalo nel porto di Genova 19 piroscafi con 6,952 emigrati e nel porto di Napoli 8 piroscafi con 2,208 emigrati.

La bandiera nazionale trasportò 7,545 passeggeri di terza classe (7,527 italiani e 18 stranieri), la bandiera estera 1,615 passeggeri (1,600 italiani e 15 stranieri); dei quali 405 la bandiera francese, 1,169 quella inglese e 41 la spagnuola.

I piroscafi che arrivarono da paesi transoceanici con passeggeri di terza classe, 25 erano muniti di patente di vettore. (Vedasi la tavola V).

Movimento della emigrazione italiana transoceanica avvenuto nel primo quadrimestre 1916, confrontato con quello dei periodi corrispondenti del 1915 e 1914.

TAVOLA I. a) *Emigranti partiti.*

PAESI di destinazione	1° quadrimestre 1916			1° quadrimestre 1915			1° quadrimestre 1914		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Canada	128	26	154	42	10	52	682	4	686
Stati Uniti	14.408	6.381	20.789	15.548	1.121	16.669	71.405	2.544	73.949
Brasile	660	40	700	1.484	135	1.619	3.607	427	4.034
Plata	1.595	180	1.775	4.006	289	4.295	12.209	1.018	13.227
America Centrale	19	1	20	71	24	95	127	63	190
Canarie	2	2	4
Paesi del Pacifico	50	4	54
Australia	132	12	144	614	140	754
Africa (1)	3	3	3	18	21
TOTALE	16.810	6.628	23.438	21.285	1.596	22.881	88.697	4.218	92.915

b) *Emigrati ritornati.*

PAESI di provenienza	1° quadrimestre 1916			1° quadrimestre 1915			1° quadrimestre 1914		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Canada	26
Stati Uniti	5.121	17.058	21.137
Brasile	678	2.004	4.415
Plata	5.262	10.089	16.392
America Centrale	21	66	11.148	116	1.519	30.841	239	2.860	45.357
Canarie	11	1
Africa (1)	8	50
Asia (1)	36	46
Australia	191
TOTALE	11.082	66	11.148	29.322	1.519	30.841	42.497	2.860	45.357

(1) Oltre il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra.

Emigranti italiani partiti nel 1° trimestre 1916 distribuiti per compartimenti e classificati per sesso e per paesi di destinazione.

TAVOLA II.

Compartimenti di provenienza nel Regno	Canada			Stati Uniti			Centro America			Brasile			Plata			Totale		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	1	..	1	104	102	206	1	4	5	8	8	16	111	85	196	225	199	424
Liguria	10	8	18	4	1	5	6	..	6	57	37	94	77	46	123
Lombardia	2	2	51	77	128	2	..	2	35	27	62	102	67	169	190	173	363
Veneto	8	10	18	61	75	136	53	41	94	44	44	88	166	170	336
Emilia	53	75	128	12	9	21	35	18	53	100	102	202
Toscana	68	65	133	39	13	52	21	28	49	128	106	234
Marche	3	..	3	159	120	279	2	2	4	65	85	150	229	207	436
Umbria	17	12	29	1	1	2	4	..	6	19	17	36
Lazio	75	42	117	7	1	8	8	4	12	90	47	137
Abruzzi e Molise	30	6	36	2.162	558	2.720	13	10	23	35	15	50	2.240	589	2.829
Campania	8	4	12	1.002	552	1.554	2	..	2	53	20	73	64	37	101	1.129	613	1.742
Puglie	3	1	4	763	367	1.130	18	14	32	55	40	95	839	422	1.261
Basilicata	259	157	416	1	1	2	27	13	40	40	34	74	327	205	532
Calabria	9	1	10	356	192	548	3	..	3	41	27	68	114	65	179	523	285	808
Sicilia	1.440	997	2.437	17	6	23	42	36	78	1.499	1.039	2.538
Sardegna	14	..	14	1	..	1	2	..	2	17	..	17
Senza indicazione	11	..	11	20	6	26	26	11	37	57	17	74
TOTALE	92	24	86	6.605	3.399	10.004	13	6	19	352	198	550	823	610	1.433	7.855	4.237	12.092

Emigranti italiani partiti nel 1° trimestre 1916 distribuiti per compartimenti e classificati per sesso e per età.

TAVOLA III.

COMPARTIMENTI di provenienza nel Regno	Al di sotto di 15 anni		da 16 a 18 anni		da 19 a 39 anni		da 40 anni in su		TOTALE		
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	55	64	7	15	86	93	77	27	225	199	424
Liguria	11	10	4	3	29	21	33	12	77	46	123
Lombardia	63	41	11	19	64	95	52	18	190	173	363
Veneto	60	60	13	12	39	77	54	21	166	170	336
Emilia	30	25	11	7	24	51	35	19	100	102	202
Toscana	30	34	6	8	49	50	43	14	128	106	234
Marche	69	72	13	10	68	106	79	19	229	207	436
Umbria	4	5	2	..	9	12	4	..	19	17	36
Lazio	15	10	13	2	27	28	35	7	90	47	137
Abruzzi e Molise	226	155	272	57	734	289	1.028	88	2.240	589	2.829
Campania	226	176	114	59	382	271	407	107	1.129	613	1.742
Puglie	139	127	70	70	311	164	319	61	839	422	1.261
Basilicata	65	55	33	27	127	99	102	24	327	205	532
Calabrie	104	91	32	24	212	109	175	61	523	285	808
Sicilia	399	352	103	88	531	478	466	121	1.499	1.039	2.538
Sardegna	1	6	..	10	..	17	..	17
Senza indicazione	8	3	5	..	27	4	17	10	57	17	74
TOTALE	1.485	1.280	709	401	2.725	1.947	2.936	609	7.855	4.237	12.092

Emigranti partiti dai porti del Regno per paesi transoceanici nel 1° trimestre 1916, classificati secondo la bandiera dei piroscafi che li trasportarono; numero dei viaggi compiuti e porti di destinazione.

TAVOLA IV.

BANDIERE	N. dei viaggi	Passeggeri di terza classe			Boston	New York	Porti dell'America Centrale	Buenos Ayres	Montevideo	Santos e Rio de Janeiro
		Stranieri	Italiani	Totale						
Italiana	22	1.893	8.939	10.832	..	8.786	20	1.435	23	568
Francese	3	15	1.335	1.350	..	1.264	..	72	..	14
Inglese	6	899	1.825	2.724	2.515	209
Spagnuola	1	..	16	16	16
<i>Totale</i>	<i>32</i>	<i>2.807</i>	<i>12.115</i>	<i>14.922</i>	<i>2.515</i>	<i>10.259</i>	<i>(2) 20</i>	<i>1.523</i>	<i>23</i>	<i>582</i>

(1) Compresi 23 emigranti imbarcatasi a Palermo il 1° aprile 1916.

(2) Emigranti per Trinidad 1, per La Guayra 2, per Sabanilla 1, per Colon 13, per Puerto Limon 3.

Passeggeri di 3ª classe provenienti da paesi transoceanici, arrivati nei porti del Regno nel 1° trimestre 1916, classificati secondo la bandiera dei piroscafi che li trasportarono; numero dei viaggi compiuti e porti di provenienza.

TAVOLA V.

BANDIERE	N. dei viaggi	Passeggeri di terza classe			Boston	New York	Porti dell'America Centrale	Buenos Ayres	Montevideo	Santos e Rio de Janeiro
		Stranieri	Italiani	Totale						
Italiana	18	18	7.527	7.545	..	3.037	20	3.909	65	514
Francese	3	6	399	405	..	331	..	74
Inglese	4	8	1.161	1.169	696	473
Spagnuola	2	1	40	41	2	39
<i>Totale</i>	<i>27</i>	<i>33</i>	<i>9.127</i>	<i>9.160</i>	<i>696</i>	<i>3.841</i>	<i>(1) 22</i>	<i>4.022</i>	<i>65</i>	<i>514</i>

(1) Emigrati da Trinidad 1, da La Guayra 9, da Colon 12.

RELAZIONI E RAPPORTI
SULLA EMIGRAZIONE E SUL LAVORO

**La sospensione del pagamento delle rendite
alle vittime di infortunio in Austria=Ungheria**

Dopo lo scoppio della nostra guerra con l'Austria-Ungheria avvenne la sospensione dei pagamenti in Italia delle rendite operaie per infortunio sul lavoro, da parte degli Istituti austro-ungarici.

Il Commissariato dell'emigrazione, rendendosi conto della grave situazione nella quale sarebbero venuti a trovarsi gli emigranti interessati (sinistrati o superstiti di sinistrati in Austria-Ungheria, diramò il 10 giugno 1915 una circolare ai competenti uffici per raccogliere i dati dei reclami relativi. Con altra circolare, del 1° febbraio 1916, cercò di completare e controllare i dati raccolti per potersi fare eco, nella sede più opportuna, dei reclami provocati dalla sospensione delle pensioni suddette e ottenere che in qualche modo si provvedesse alla sorte dei connazionali colpiti dal provvedimento ostile degli Istituti austro-ungarici.

La questione è ormai risolta praticamente a favore dei nostri emigranti sinistrati e delle loro famiglie. Nello specchio che segue riportiamo le notizie che si poterono estrarre dai reclami pervenuti da varie fonti e per diverso tramite. Tali notizie non sono complete, ma si ritiene che servano abbastanza approssimativamente per conoscere il numero degli *aventi diritto* a dette pensioni e il relativo *importo mensile*, in base all'inchiesta compiuta dal Commissariato.

Dati sulle Pensioni operaie dell'Austria-Ungheria
secondo la dimora degli *aventi diritto* e il relativo *importo*.

Nelle provincie di	Avanti diritto	Importo pensioni mensili	Nelle provincie di	Avanti diritto	Importo pensioni mensili
		Lire			Lire
			<i>Riporto</i>	158	4970
Ancona	7	320	Massa Carrara	3	140
Aquila	12	440	Milano	4	100
Arezzo	2	60	Novara	2	85
Ascoli Piceno	2	35	Padova	15	530
Avellino	2	60	Perugia	3	50
Bari	14	520	Pesaro-Urbino	3	85
Belluno	54	1400	Pisa	1	30
Bergamo	1	25	Pistoia	4	130
Bologna	4	120	Porto Maurizio	6	180
Brescia	6	110	Potenza	1	35
Campobasso	2	55	Ravenna	7	185
Caserta	1	55	Reggio Calabria	1	15
Como	5	150	Roma	3	70
Cuneo	1	35	Rovigo	3	140
Firenze	4	100	Taranto	2	75
Foggia	1	50	Teramo	4	100
Forlì	24	650	Treviso	1	40
Genova	1	25	Udine	455	9800
Lucca	3	300	Venezia	20	570
Macerata	1	80	Verona	15	600
Mantova	11	380	Vicenza	35	1500
<i>A riportare</i>	158	4970	TOTALE	746	19430

Hanno quindi reclamato, in seguito alla sospensione delle pensioni operaie da parte dell'Austria-Ungheria, circa 800 persone per un importo approssimativo di lire 20,000 mensili, tenendo conto, sulla base di una rendita del 20 %, delle pensioni non ancora liquidate e di quelle indicate con dati incompleti.

Nello specchio riportato è compresa qualche pensione percepita a titolo diverso da quello d'infortunio (pensioni-invalidità, vecchiaia, ecc.).

A titolo di confronto si può rilevare che sulla provincia di Udine cade la somma maggiore delle pensioni austro-ungariche (quasi la metà dell'importo totale). Seguono le provincie di Vicenza e Belluno per l'importo di circa lire 1500, e quelle di Forlì, Venezia, Verona, Padova, Bari, Aquila con rispettivi importi di circa 600 lire al mese.

Nello scorso gennaio il Commissariato aveva proposto al competente Ministero dell'Interno di anticipare agli interessati i due terzi della rendita cui avevano diritto, con riserva di recupero. La proposta non fu accolta.

Più recentemente, invece, in seguito a deliberazione del Ministero, è stata adottata la misura proposta dal Commissariato, provvedendo, col Decreto Luogotenenziale del 6 aprile 1916 (1) perchè agli aventi diritto alle dette pensioni il cui pagamento in Italia è stato sospeso dagli Istituti austro-ungarici, siano pagati i due terzi delle singole rate mensili.

Con decreto del 30 aprile 1916 del Ministro di agricoltura e commercio (2) il servizio relativo è stato affidato alla Cassa Nazionale di Previdenza.

(1) V. pagg. 94 e segg. di questo stesso Bollettino.

(2) V. pag. 97 e segg. di questo stesso Bollettino.

I risparmi degli emigranti trasmessi in Italia dal " Banco di Napoli „ nel 1915

(Da relazione del Dir. Gen. del Banco).

Nell'adunanza del Consiglio generale del Banco di Napoli, tenuta il 29 marzo 1916, il direttore generale, comm. Nicola Miraglia, riferendo intorno all'attività esplicata dall'Istituto nel 1915, accennò anche ai risultati ottenuti dal servizio di trasmissione e deposito dei risparmi dagli emigranti.

Maggiori particolari intorno a questo importante servizio saranno accolti nella relazione, che, in omaggio ad una disposizione di legge, il direttore generale del Banco di Napoli è tenuto a presentare annualmente al Ministero del Tesoro, e pel suo tramite, al Parlamento. Esaminiamo intanto le cifre raccolte nella esposizione finanziaria del Banco, salvo a tornare sull'argomento appena si avrà il rapporto speciale, più dettagliato.

Il direttore generale faceva anzitutto notare come caratteristica speciale dell'emigrazione nel 1914 sia stata la quasi cessazione delle partenze dal Regno e l'aumento considerevole dei rimpatri dalle due Americhe. Il fenomeno è dovuto a complessi fattori, materiale e morali: la crisi di lavoro verificatasi nei principali centri esteri di assorbimento dell'emigrazione anche in paesi transoceanici, per la incertezza dei mercati finanziari, la diminuzione dei mezzi di trasporto, i pericoli di cui era circondata la navigazione e così via.

Incitavano inoltre al rimpatrio, l'incertezza della situazione politica del nostro rispetto ai paesi fra loro contrastanti, la trepidazione per la sorte delle famiglie lontane, le notizie varie e spesso contraddittorie circa la resistenza finanziaria dell'Italia anche nel periodo primo della sua neutralità. Alimentavano finalmen-

te i rimpatri i successivi decreti di mobilitazione; finchè l'avvenuta partecipazione alla guerra costrinse il governo stesso ad intervenire perchè i bastimenti andassero incontro alla moltitudine ansiosa del ritorno e composta non solo dei richiamati, ma anche delle loro famiglie. Molte di queste famiglie tornavano a loro spese, molte altre erano state messe in condizioni di rimpatriare dal console e da patronati italiani costituitisi localmente per la organizzazione civile.

Sospese del tutto o quasi le partenze, l'emigrazione transoceanica è stata privata delle sue braccia più produttive e ciò non potrà non rifluire sul movimento delle rimesse degli emigranti nell'avvenire anche prossimo.

Ma nell'anno di cui ci occupiamo il numero grande di persone che rimpatriavano ha determinato un importante afflusso di risparmi in patria. Esse erano così incerte del domani, che avevano naturalmente liquidato i loro affari per portare o inviare in patria il frutto assai sudato delle loro fatiche, mentre erano a ciò fare incoraggiate anche dal prezzo assai favorevole delle valute estere.

Il comm. Miraglia rileva, che a raggiungere risultati che hanno superato ogni aspettativa ha anche cooperato lodevolmente l'agenzia del Banco in New York, che uscita ormai dall'infanzia, ha benemeritato dagli emigranti e dal commercio italiano.

Infatti *le rimesse pervenute dall'estero*, paragonate con quelle dell'anno precedente, sono state:

	ANNO 1914		ANNO 1915	
	quan- tità	ammontare	quan- tità	ammontare
In via ordinaria	259,228	44,284,244 14	328,453	70,135,312 54
In via telegrafica	3,116	10,567,160 97	4,146	32,697,023 59
Con chèques	6,077	19,332,994 70	16,281	41,487,827 11
Per depositi alle Casse di risparmio del Banco e delle RR. Poste	8,349	10,798,154 42	8,754	18,203,749 88
Insieme	276,770	84,982,554 23	337,634	162,523,913 12

A questi risultati, per avere cifre complete, occorre aggiungere l'importo dei biglietti in dollari acquistati dai rimpatriati, all'ufficio aperto dal Banco a tale scopo, alla stazione marittima di Napoli, dove le operazioni di cambio furono così intensificate da raggiungere 282,364 dollari, pari a lire 1,778,893.20.

L'importo complessivo quindi delle rimesse pervenute dall'estero, pel tramite del Banco, sale alla considerevole cifra di lire 164,302,806.32.

Le rimesse indicate provennero dai seguenti Stati :

STATI	RIMESSE				DIFFERENZE	
	1914		1915		quan- tità	ammontare
	quan- tità	ammontare	quan- tità	ammontare		
Stati Uniti d'America	196,204	66,040,736 77	245,652	117,234,085 72	+ 49,448	+ 51,193,348 95
Canada	8,096	2,262,097 61	19,969	6,404,292 72	+ 11,872	+ 4,142,195 11
Venezuela	178	62,703 »	184	116,635 »	+ 6	+ 53,932 »
Brasile	10,641	7,205,462 47	11,534	6,323,132 07	+ 893	- 882,330 40
Argentina	31,325	7,165,334 92	57,503	26,611,616 19	+ 26,178	+ 19,446,281 27
Uruguay	749	698,435 64	541	4,765,218 29	- 208	+ 4,066,782 65
Chili	68	10,320 »	»	» »	- 68	- 10,320 »
Svizzera	10	3,976 90	15	10,708 15	+ 5	+ 6,731 25
Germania	29,157	1,501,225 56	21,860	1,041,619 41	- 7,297	- 459,606 15
Austria	342	32,261 30	376	16,605 57	- 34	- 15,655 73
	276,770	84,982,554 23	357,634	162,523,913 12	+ 80,864	+ 77,541,358 89

A codesti risultati l'Agenzia di New-York ha concorso con le seguenti cifre :

	ANNO 1914		ANNO 1915	
	quan- tita	ammontare	quan- tita	ammontare
Rimesse ordinarie	24,002	4,922,789 81	62,981	14,752,597 11
" telegrafiche	1,382	9,180,423,40	3,358	26,130,552 09
" con chèques	2,479	9,345,664 44	5,458	22,547,513 33
Depositi nelle Casse di risparmio del Banco e RR Poste	2,146	3,223,829 04	625	8,514,428 28
Insieme	30,014	26,672,706 68	72,422	71,945,090 81

Dagli Stati Uniti e dal Canada si è verificato un aumento di oltre 55,300,000 di rimesse, a quale la sola Agenzia ha contribuito per oltre 45,000,000. L'aumento maggiore si è avuto nelle rimesse telegrafiche, circa 17,000,000 e con chèques circa 13,000,000; rimesse queste, conviene rilevarlo, non tutte degli emigrati, per i quali l'aumento è stato di circa 15,000,000.

In complesso il lavoro dell'Agenzia è salito da lire 26,600,000 nel 1914, a lire 71,900,000 nel 1915, ossia è stato quasi triplicato.

Dall'Argentina l'aumento è stato anche considerevole: oltre lire 19,000,000.

Una lieve diminuzione si nota, invece, nelle rimesse dal Brasile; l'aumento di numero e la diminuzione di importo potrebbero spiegarsi con le condizioni economiche locali che hanno naturalmente impedito ai nostri lavoratori di guadagnare di più.

La diminuzione dalla Germania si spiega facilmente; all'aumento verificatosi nel 1914 aveva pure contribuito l'assunzione da parte della Deutsche Bank del servizio delle pensioni agli operai italiani colpiti da infortuni in Austria-Ungheria.

Dal Venezuela vi è lieve aumento, e così anche dalla Svizzera.

Dall'Uruguay affluiscono numerose più che in passato, principalmente le rimesse telegrafiche; ma il momento è a favore del commercio e non degli emigranti veri e propri.

Nel Chili il Banco è privo di corrispondente.

Anche per quanto si riferisce all'invio di somme dall'Italia in America, abbiamo un considerevole aumento, se si eccettua l'emissione dei vaglia a favore degli emigranti in partenza che è molto diminuita. Alla diminuzione causata dalla quasi cessata emigrazione, ha anche contribuito l'elevato prezzo del dollaro, che dissuadeva i rari partenti dal convertire il loro peculio in vaglia, nella speranza di avere, giunti in New-York, un trattamento migliore.

	ANNO 1914		ANNO 1915	
	quan- tità	ammontare	quan- tità	ammontare
Vaglia in dollari	21,361	2,621,422 10	1,099	121,565 75
Rimesse con chèques tratti dalle filiali sull'Agenzia di New York e sui corrispondenti, e con disposizioni in via ordinaria e telegrafica dall'Amministrazione centrale	4,223	8,010,733 98	4,500	13,869,032 31
	25,584	10,632,156 08	5,599	13,990,598 06

Riassumendo, questo importante servizio ha raggiunto le seguenti cifre:

Rimesse pervenute	L. 164,302,806.32
Rimesse inviate	» 13,990,528.06
In uno	L. 178,293,404.38
Nel 1914 l'importo fu di	» 97,848,927.91
Vi è aumento nel 1915 di	L. 80,454,476.47

È rimasto quasi stazionario il lavoro di penetrazione, mercè la nomina di nuovi corrispondenti, per difficoltà dovute al presente stato di cose. Il direttore generale fa speciale menzione della avvenuta sostituzione della Ditta del Comm. Materazzo, Società Industrie Riunite a S. Paolo, alla Banca Briccola e Compagnia in seguito all'avvenuta morte del titolare di questa seconda Banca.

Appunti intorno alla "Compensation Law", dello Stato di New York

(da rapporto del Dott. Gino Buti, V. Console in New York).

Lo Stato di New York fu il primo Stato, della Federazione Nord Americana, il quale nel 1910 votasse una così detta « *workmen's compensation law* ».

La legge fu però dichiarata incostituzionale, e lo Stato di New York continuò a figurare fra gli Stati, che la materia dei rapporti fra imprenditore e operai, regolano col sistema della « responsabilità dell'imprenditore » (*employer's liability laws*); mentre invece altri Stati dell'Unione, il nuovo sistema legislativo delle « *compensation laws* », sull'esempio di quello che nello Stato di New York erasi voluto fare, inauguravano e continuavano con successo.

Nello Stato di New York si iniziava intanto un movimento per emendare la Costituzione; onde la votazione di una « *compensation law* » avesse ad essere resa costituzionale. E l'emendamento all'uopo occorrente, venne approvato nel corso del novembre 1913.

Emendata la Costituzione, l'attività legislativa dello Stato si rivolse a trar partito dall'emendamento stesso, e una seconda « *compensation law* » fu immediatamente votata nel dicembre dello stesso 1913.

L'Emendamento alla Costituzione, quantunque votato nel novembre, entrava però in forza, soltanto col 1° di gennaio dell'anno successivo (1914).

Fu sollevato allora il dubbio se anche la nuova « *compensation law* », approvata prima dell'entrata in vigore dell'emendamento, che la rendeva costituzionale, non rischiasse per avventura di correr la stessa sorte di quella votata nel 1910. E per quanto vi fosse chi apertamente negasse l'esistenza di questo rischio, perchè, se non la votazione della legge, almeno la sua entrata in forza, era posteriore all'entrata in vigore dell'emendamento alla costituzione:

pure il Governatore dello Stato, ad ovviare possibili opposizioni, e coll'intento di girare le difficoltà così sollevate, firmava una seconda volta, nel corso del gennaio del 1914, la « *compensation law* » medesima.

Successivamente, per ogni buon fine, la legge stessa, sotto forma di progetto, e salvo qualche piccola variante, veniva rappresentata alle due Camere parlamentari; e di poi dalle Camere stesse approvata e firmata dal Governatore.

La firma della legge aveva luogo in data 16 marzo 1914; la sua entrata in vigore restava fissata pel 1° di luglio 1914.

Contemporaneamente alla votazione di questa legge, si emendava il testo di legge sulle assicurazioni (*insurance laws*); affine di dar modo agli imprenditori di costituire delle Società d'assicurazione mutue per la corresponsione delle indennità, stabilite dalla « *compensation law* » in esame.

CARATTERE DELLA NUOVA LEGGE.

Il carattere di questa legge è obbligatorio, laddove la maggioranza delle « *compensation laws* », votate agli Stati Uniti, ha carattere elettivo.

Mentre colla legge dello Stato di New York, le indennità stabilite, e tutte le altre disposizioni, si applicano alle parti interessate (imprenditori ed operai) volenti e nolenti che esse sieno; le « *compensation laws* » elettive lasciano in facoltà delle parti di optare, o per le leggi sui compensi medesimi, o per l'altro sistema legislativo, che s'intitola della « responsabilità dell'imprenditore »; col risultato che le più volte (salvo poche eccezioni, tra le quali, importante pel vero, quella dello Stato di New Jersey) gli imprenditori optano pel secondo di questi sistemi, che più li favorisce.

Diguisachè, nonostante che ai primi del 1914, 22 Stati dell'Unione avessero votato delle « *compensation laws* »; il sistema prevalente è ancora quello delle « *employers' liability laws* », seguito immediatamente dopo da quello, ancora più antiquato, della « *common law* ».

Ai fini di questo paragrafo, è ancora interessante di notare, come le indennità, che questa legge stabilisce, nei casi di infortuni

mortali, non siano considerate come facenti parte dell'asse ereditario del defunto; ma si considerino invece stabilite a vantaggio esclusivo e diretto degli aventi causa del defunto stesso. Ciò, che tra l'altro, fa sì che queste indennità si ripartiscono poi fra gli aventi causa del defunto, non giusta la legge nazionale; sibbene giusta la legge americana.

INDUSTRIE E INFORTUNI COPERTI
E AMMINISTRAZIONE DELLA LEGGE STESSA.

La nuova legge si applica approssimativamente a quattrocentocinquanta « *hazardous* » impieghi, coprendo così pressochè tutte le industrie nelle quali l'operaio, o meglio la sua incolumità personale, si trovi esposta a rischio. Un articolo della legge stessa (articolo 2) elenca i quattrocentocinquanta impieghi in quistione.

Esplicitamente esclusi dalla competenza di questa legge sono: l'industria agricola, i servizi domestici, e tutte le industrie, le quali non siano esercitate a scopo di lucro.

La legge si applica naturalmente alle industrie ed imprese operanti nell'ambito dello Stato.

Dalla legge restano invece escluse — per rientrare nella competenza delle leggi federali degli Stati Uniti che seguono ancora il sistema della « responsabilità dell'imprenditore » — tutte le imprese le quali, oltre che nello Stato di New York, operino anche al di fuori dell'ambito suo e magari dell'Unione, come sarebbero a dire le imprese ferroviarie, quelle di navigazione, ecc., esercitanti linee che si spingano al di là dei confini dello Stato. E le quali rientrano nella competenza di questa legge solo per quei lavori, che nella fattispecie, sieno sforniti di carattere inter-statale o internazionale.

Questa osservazione vale per le imprese ferroviarie, alle quali si accennava già, e specialmente per le grandi ferrovie, nelle quali trovano impiego molti operai italiani, e delle quali può dirsi, che appunto in quanto grandi ed importanti, esercitino reti che vanno al di là dei confini dello Stato di New York.

E gioverà osservare ulteriormente come i lavori, che su tali

linee si compiono, si considerano di carattere interstatale sempre, a meno che non intendano semplicemente a riparare le linee stesse.

Nella competenza di questa legge rientrano invece l'amministrazione statale e le amministrazioni municipali.

*
* *

Le indennità (*compensations*) stabilite da questa legge devono essere corrisposte le tante volte che un infortunio avvenga nell'esercizio delle mansioni richieste dagli operai, impiegati nelle industrie dalla legge medesima coperte. E queste indennità spettano all'operaio indipendentemente dal fatto che l'infortunio sia stato causato, o meno, dalla negligenza o dalla colpa dell'operaio medesimo. Si fa solo eccezione pel caso in cui l'infortunio sia stato voluto dall'operaio e per l'altro in cui l'infortunio sia la conseguenza dello stato di ubriachezza in cui l'operaio si trovasse. L'onere della prova spetta però in questi due casi all'imprenditore.

L'applicazione di questa legge è affidata a una speciale Giunta (*Workmen's Compensation Commission*) nominata dal Governatore dello Stato. È in facoltà di questa Giunta di citare testimoni. La legge provvede a fissarle una speciale procedura.

ASSISTENZA SANITARIA E SCALA DELLE INDENNITÀ.

Si fa obbligo all'imprenditore di provvedere immediatamente all'assistenza sanitaria degli operai, ai quali occorre infortunio; e questo obbligo si estende ad un periodo di 60 giorni, a partire dal giorno in cui l'infortunio medesimo avvenne. Se l'imprenditore trascuri di conformarsi a questa disposizione della legge, è in facoltà dell'operaio di provvedere direttamente all'assistenza sanitaria a spese dell'imprenditore.

Perchè però possa sorgere nell'operaio, un tale diritto, occorre che egli abbia fatto richiesta all'imprenditore di provvedere alla sua assistenza sanitaria e che l'imprenditore si sia rifiutato o abbia trascurato di farlo.

Ad eccezione dell'assistenza sanitaria, l'operaio non ha diritto ad alcun altro compenso per l'infortunio occorsogli, se l'infortunio stesso non importi inabilità al lavoro per oltre quattordici giorni.

*
*
*

L'inabilità al lavoro protraendosi oltre i quattordici giorni, e spettando così all'operaio una indennità, questa è determinata sulla base dei suoi salari settimanali medi. E la legge stabilisce speciali criteri, per la determinazione di quello che s'abbia a intendere, caso per caso, per salario settimanale medio.

e spettando così all'operaio indennità, l'indennità stessa si determina sulla base dei suoi salari settimanali medi. E la legge stabilisce determinati criteri, per la determinazione di quello che s'abbia a intendere, caso per caso, per salario settimanale medio.

Se l'infortunio importi inabilità totale e permanente al lavoro, spetta all'operaio il 66 per cento del suo salario settimanale medio per tutta la durata dell'inabilità totale medesima.

La perdita di ambedue le braccia, di ambedue i piedi, di ambedue le gambe, di ambedue gli occhi, o anche di un solo braccio, di una sola mano, di un sol piede, di una sola gamba o di un solo occhio, costituiscono, salvo prova in contrario, inabilità totale e permanente al lavoro. In tutti gli altri casi l'inabilità totale e permanente al lavoro sarà determinata in base alle risultanze di apposito esame.

Se l'infortunio importi inabilità totale, ma solo temporanea, spetta pure all'operaio il 66 per cento del suo salario settimanale medio, per tutta la durata dell'inabilità totale medesima: solo che tale indennità non potrà superare i 3500 dollari.

Se invece si tratti di inabilità parziale e permanente, allora pur raggugliandosi l'indennità al 66 per cento del salario settimanale medio dell'operaio, l'indennità stessa non dovrà essere corrisposta altro che per un certo numero di settimane, stabilito dalla legge in base alla gravità dell'inabilità medesima. Così, ad es., se l'indennità dipenda dalla perdita del dito pollice, il numero delle settimane, durante le quali l'indennità dovrà essere corrisposta, viene fissato in sessanta. Che se invece, sempre a mò d'esempio, si tratti di un dito di un piede, che non sia il dito grosso, il numero stesso viene ridotto a sedici.

Che se infine l'inabilità sia, non soltanto parziale, ma anche temporanea, l'indennità da corrispondersi (pur mantenendosi an-

che qui la rata del 66 per cento) si computa, non sui salari settimanali medii dell'operaio, ma sulla differenza tra i salari medesimi, e quel tanto che si stima l'operaio sia in grado di guadagnare a seguito dell'infortunio occorsogli. L'indennità si corrisponde in questo caso soltanto nel periodo pel quale dura l'inabilità parziale e per non oltre un massimo di 3500 dollari.

In ogni caso però l'indennità a risultare dal ragguaglio del 66 per cento sui salari settimanali, non potrà mai essere inferiore ai cinque dollari per settimana, nè superiore ai quindici. I due massimi di quindici e di venti dollari, da valere a seconda che si tratti di infortunio più o meno gravi sono casisticamente determinati dalla legge.

*
* *

Se l'infortunio, invece che da inabilità al lavoro, sia seguito da morte, spettano agli aventi causa dell'operaio anzitutto le spese funerarie per un ammontare (dice la legge) ragionevole; e tale da non eccedere, in ogni caso, i 100 dollari.

Se poi alla vittima sopravviva il coniuge, spetta al coniuge stesso (anche se questi sia il marito, purchè in tal caso risulti che esso viveva a carico della moglie) un'indennità pari al 30 per cento del salario medio della vittima, fintantochè il coniuge stesso non passi a seconde nozze. Chè in tal caso, l'indennità si liquida una volta tanto, al momento in cui avvenga il matrimonio, con una somma pari a quella che il coniuge avrebbe ricevuta nel periodo di due anni. Se sopravvivano anche figli minori dei diciotto anni, spetta per ognuno dei figli minori, e fino a che essi non abbiano raggiunto i diciotto anni, il 10 per cento del salario medio della vittima. Il cumulo di queste indennità, non deve oltrepassare mai, qualunque sia il numero dei figli, il 66 per cento del salario medio.

Sopravvivendo alla vittima dei figli, e non sopravvivendo invece il coniuge, o se a sopravvivere sia il marito, ma risulti che esso non viveva a carico della moglie, spetta a ognuno dei figli stessi un'indennità del 15 per cento, da non oltrepassare mai, anche qui, nel cumulo che ne derivi in ragione del loro numero, il 66 per cento del salario medio stesso. Il diritto ad indennità

spetta ai figli solo però, se siano inferiori ai diciotto anni, e fintanto che i diciotto anni non abbiano raggiunto.

Se l'indennità da corrispondersi al coniuge sopravvivente e ai figli al di sotto dei diciotto anni, sia complessivamente inferiore al 66 per cento del salario medio della vittima, spetta, fino alla concorrenza del 66 per cento stesso, pel mantenimento dei nipoti, dei fratelli e delle sorelle minori dei diciotto anni di età, e che risultino fossero vissuti a carico della vittima, il quindici per cento dei salari medii a favore di ognuna di queste persone, fino al raggiungimento dei diciotto anni di età.

Il 15 per cento dei salari medii spetta pure — nel caso ultimamente contemplato e fino alla concorrenza del 66 per cento — a favore di ognuno dei genitori o degli avi della vittima, se essi vivevano a carico suo, al momento in cui l'infortunio avvenne e fintanto che il loro stato d'indigenza si mantenga.

Il salario medio in base al quale queste indennità hanno da essere computate non potrà mai eccedere i cento dollari per mese.

NOTIFICAZIONE DELL'AVVENUTO INFORTUNIO
E DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ RISPETTIVA.

Degli infortuni occorsi deve essere data notificazione alla « Giunta degli Infortuni » e all'imprenditore. Il termine nel quale si deve procedere a tale notificazione è stabilito in dieci giorni da quello in cui occorre infortunio, se l'infortunio non sia stato mortale; e in trenta giorni, se l'infortunio fu seguito da morte. Tale notificazione può essere data da qualsiasi persona, la quale ritenga di aver diritto alle indennità stabilite per legge; o anche da una terza persona, in luogo e per conto di quella. La notificazione dovrà essere fatta per iscritto e contenere tutte le indicazioni espedienti alla determinazione del caso di cui trattasi, conforme dettagliatamente si prescrive nella legge medesima. La notificazione dovrà trasmettersi per lettera raccomandata.

L'assenza di una tale notificazione prescrive ogni diritto a indennità, stabilita dalla legge di cui qui trattiamo; ammenochè la « Giunta degli infortuni » sani l'assenza della notificazione medesima, ritenendo che alla notificazione stessa non fu possibile

di procedere per motivi plausibili; oppure che l'assenza di tale notificazione non abbia portato pregiudizio alla parte alla quale incombe il pagamento dell'indennità.

*
* *

Sta poi alla « Giunta degli infortuni » di determinare l'esistenza o meno del diritto ad indennità e di stabilire l'ammontare dell'indennità medesima.

I giudizi della « Giunta degli infortuni » vengono istituiti su analoghi ricorsi da parte degli interessati. Questi ricorsi non possono essere presentati se l'inabilità causata dall'infortunio non duri già da quattordici giorni. Il diritto alla loro presentazione cessa però dopo un anno da che l'infortunio avvenne. Trattandosi di infortunio seguito da morte, il tempo utile per la presentazione dei ricorsi, si inizia colla morte dell'operaio, e si prescrive parimenti nel termine di un anno.

I lavori della « Giunta degli infortuni » consisteranno in una investigazione del caso in esame, su richiesta di una delle parti interessate in un'udienza allo scopo di determinare l'esistenza o meno del diritto ad indennità e l'ammontare dell'indennità stessa. Entro trenta giorni dalla presentazione di un ricorso, dalla chiusura delle udienze, la « Giunta » dovrà prendere le proprie decisioni.

I giudicati di questa « Giunta » sono definitivi, per tutte le questioni di fatto. Per le questioni di diritto è ammesso appello, entro determinati limiti, specificamente determinati dalla legge in esame.

Se le condizioni di fatto però, sulle quali fu basato il giudicato della « Giunta degli infortuni », vengano a mutare; la « Giunta » stessa sia di propria iniziativa, sia su istanza di una delle parti interessate potrà modificare il suo giudizio secondo le nuove condizioni di fatto accertate. Il nuovo giudicato non ha però effetto retroattivo; riguarda cioè soltanto le indennità da riscuotersi, non quelle già riscosse.

In mancanza di prove in contrario, la « Giunta degli infortuni » avrà da ritenere: che il ricorso per indennità rientri tra quelli stabiliti dalla legge; che la notificazione dell'infortunio fu

fatta nei termini stabiliti; che l'infortunio non fu causato nè dallo stato di ubbriachezza dell'operaio, nè volontariamente dall'operaio stesso.

CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ.

(Fondo di Stato, Assicurazione presso compagnie private, assicurazione mutua, assunzione in proprio del pagamento delle indennità).

La corresponsione dell'indennità dell'operaio, cui occorre infortunio, o ai suoi aventi causa, può avvenire in quattro diverse maniere :

1° coll'assicurazione dell'operaio, presso uno speciale fondo di Stato, creato dalla legge stessa;

2° coll'assicurazione dell'operaio presso compagnie private debitamente autorizzate a questa specie di assicurazione;

3° coll'assicurazione dell'operaio presso compagnie mutue parimenti autorizzate a questa specie di assicurazione;

4° coll'assunzione in proprio del pagamento dell'indennità

*
* *

Quanto allo speciale fondo di Stato, osserveremo come esso venga istituito dalla stessa legge in esame; abbia da consistere dei premi d'assicurazione ricevuti e pagati al fondo stesso; non impegni lo Stato al di là del suo ammontare; operi giusta premi d'assicurazione proporzionati alle diverse classi di rischi propri alle industrie coperte dalla legge.

Circa l'assicurazione presso compagnie private, noteremo come si faccia obbligo ai diversi datori di lavoro di registrare presso la « Giunta degli infortuni » il nome della compagnia scelta per l'assicurazione; come ogni polizza d'assicurazione debba contenere una clausola, colla quale esplicitamente si riconosca il diritto della « Giunta degli infortuni » di richiedere alla compagnia d'assicurazione, che la rilascia, il pagamento dell'assicurazione portato dalla polizza stessa; come ancora un'altra clausola debba stabilire

che l'insolvenza del datore di lavoro non liberi la compagnia d'assicurazione dall'obbligo di corrispondere le indennità del caso, in relazione a infortuni occorsi durante la durata della polizza stessa.

Queste disposizioni, e le altre che le completano, valgono anche per l'assicurazione fatta presso compagnie mutue. Coll'avvertenza che queste compagnie mutue vengono create — come già si osserva — appunto in relazione alla « compensation law » in esame, mediante un apposito emendamento apportato contemporaneamente alla « insurance law » dello Stato di New York. In forza di questo emendamento tredici persone o più possono costituire una società d'assicurazione mutua. La quale però ha facoltà di operare solo quando quaranta datori di lavoro ne facciano parte, assicurando almeno 2500 operai. Spetta un voto a ognuno dei membri di questa associazione, con un voto addizionale per ogni 500 operai coperti dalla propria polizza di assicurazione.

Insieme con queste particolarità è interessante di notare la facoltà data a queste associazioni di stabilire regole per la prevenzione degli infortuni; e il conseguente obbligo fatto agli associati di uniformarvisi e di permettere agli ispettori dell'associazione di verificare l'adempimento o meno dell'obbligo stesso.

Nell'ultimo caso, infine, in cui il datore di lavoro assuma in proprio la corresponsione dell'indennità, si fa obbligo al datore di lavoro, di dar prova alla « Giunta degli infortuni » della sua capacità finanziaria a pagare le indennità stesse; e si dà facoltà alla « Giunta » di esigere le garanzie che possa ritenere utili.

*
**

Delle quattro maniere, con cui può avvenire la corresponsione delle indennità in caso di infortunio, e che terminiamo così descrivere, la prima: quella che dicemmo del fondo di Stato, esonera da ogni responsabilità l'imprenditore. Nel senso che l'imprenditore, il quale assicura, contro gli infortuni i propri operai, presso lo speciale fondo di Stato, istituito da questa legge resta esonerato da ogni ulteriore obbligazione per gli infortuni dei propri operai medesimi. Di guisa che gli operai, per il pagamento delle indennità che loro spettano, non potranno aver mai ricorso all'imprenditore; sibbene al solo fondo di Stato.

In tutti gli altri casi invece (assicurazione presso compagnie private, assicurazione presso compagnie mutue, assunzione in proprio del pagamento delle indennità) l'imprenditore non è mai esonerato dall'obbligo delle indennità, stabilite dalla legge in esame, fintanto che non avvenga il pagamento delle indennità stesse, per parte della compagnia assicuratrice o dello stesso imprenditore.

*
* *

Se l'imprenditore non provveda per la corresponsione delle indennità in uno dei quattro modi suddetti, esso incorre in una penale di un dollaro al giorno per ognuno dei propri operai.

Occorrendo poi infortunio, è, in questo caso, in facoltà dell'operaio, al quale l'infortunio stesso occorre, e dei suoi aventi causa, di ricorrere alle Corti giudiziarie competenti, chiedendo l'applicazione della legge in esame; o altrimenti di agire sempre dinanzi ad una Corte giudiziaria per danni, in base alla « *common law* ». L'imprenditore non potrà in questo caso però opporre le « *defenses* » abituali.

Il diritto a indennità nell'operaio resta così ampiamente garantito.

MODO DI PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ.

Le indennità stabilite dalla legge in esame devono essere pagate periodicamente, allo stesso modo in cui si corrispondevano i salari allo stesso operaio all'epoca in cui avvenne l'infortunio.

Si dà però facoltà alla « Giunta degli infortuni » di stabilire che le indennità possano essere corrisposte mensilmente oppure per ogni altro periodo di tempo che la « Giunta » stessa ritenga opportuno. La « Giunta degli infortuni » potrà anche trasformare questi pagamenti periodici in un pagamento solo, una volta tanto, ripartito magari in due, tre, o poche più altre rate.

Se l'assicurazione delle indennità, sia fatta altrimenti, che non presso il fondo di Stato, il pagamento delle indennità dovrà farsi direttamente alla « Giunta degli infortuni » alla quale starà poi di curarne il recapito agli interessati.

Se nel termine di dieci giorni dalla scadenza di un pagamento, in relazione alle indennità stabilite dalla presente legge, non si

sia proceduto al pagamento stesso, la rispettiva somma più una penale del 50 per cento potrà essere esatta con provvedimento di azione pubblica, da iniziarsi dinanzi alla Corte competente per parte della « Giunta degli infortuni ». La « Giunta degli infortuni » ha inoltre facoltà di capitalizzare la rata stessa, dichiarare scaduto la somma rispettiva ed esigerla colla stessa procedura più il 50 per cento di penale.

In vece di iniziare procedimento è in facoltà della « Giunta degli infortuni » di venire ad un accomodamento amichevole; se sia a ritenersi che per tal modo meglio si tutelino gli interessi della persona, alla quale spetta indennità.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI STRANIERI NON RESIDENTI,
O IN PROCINTO DI DIVENIR TALI.

Circa gli stranieri non residenti, e circa altresì gli stranieri residenti ma in procinto di divenir non residenti, la legge dice testualmente che le indennità, dalla legge medesima fissate, debbono essere le stesse di quelle da corrispondersi ai residenti. Colla seguente eccezione però: che resta in facoltà della « Giunta degli infortuni » di trasformare i diversi pagamenti rateali da corrispondersi loro, in una somma unica, diminuita del 50 per cento.

Tale facoltà della « Giunta », diventa un obbligo le tante volte che a questa commutazione, la « Giunta » sia invitata dalla parte che deve corrispondere l'indennità.

La condizione della residenza si estende oltre che al territorio degli Stati Uniti anche a quello del Canada: la discriminazione colpisce così gli stranieri che non risiedano o sieno in procinto di non risiedere o agli Stati Uniti o nel dominio del Canada.

NULLITÀ DELLA RINUNCIA E DELLA CESSIONE DELL'INDENNITÀ.

Qualsiasi accordo, pel quale un operaio rinunci al diritto ad indennità che gli spetti ai sensi di questa legge, è nullo e di nessun effetto. Così pure non è consentita la cessione delle indennità stesse.

DISPOSIZIONI VARIE.

Le indennità stabilite dalla legge in esame valgono indipendentemente da tutte le somme che eventualmente potessero spett-

tare all'operaio al quale occorre infortunio, per risparmi accumulati, assicurazioni contratte per conto proprio, ecc.

È nullo qualsiasi patto per il quale un operaio si impegni di contribuire nel pagamento dei premi da corrispondersi da parte dell'imprenditore per la corresponsione delle indennità stabilite da questa legge. Si fa così divieto all'imprenditore di trattenere a tal fine qualsiasi parte dei salari dei propri operai.

I crediti dell'operaio in conseguenza delle indennità stabilite da questa legge hanno in confronto delle attività dell'imprenditore, lo stesso carattere di crediti privilegiati, proprio dei salari non riscossi.

Sta all'imprenditore di affiggere in modo evidente nei locali dove la sua impresa si svolge, un avviso col quale egli dichiara di essersi conformato alle prescrizioni della « Giunta degli infortuni » e di essersi messo in grado di provvedere alla corresponsione delle indennità stabilite dalla presente legge.